



Regolamento Giustizia Sportiva



Edizione 7 del 28/01/2024

INDICE

TITOLO I – ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.	3
<i>ART. 1 - Principi generali</i>	3
<i>ART. 2 - Organi di giustizia sportiva</i>	4
<i>ART. 3 - Commissione Regionale di Giustizia</i>	4
<i>ART. 4 - Commissione Federale di Giustizia</i>	5
<i>ART. 4 bis – Commissione di Gara</i>	7
TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO	9
<i>ART. 5 – Principi e Doveri generali</i>	9
<i>ART. 6 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società</i>	10
<i>ART. 7 - Dichiarazioni lesive</i>	11
<i>ART. 8 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia.</i>	12
<i>ART.9 - Ulteriori ipotesi di responsabilità delle associazioni o società.</i>	12
TITOLO III – SANZIONI E PROVVEDIMENTI	12
<i>ART. 10 – Sanzioni e Provvedimenti.</i>	13
<i>ART. 11 - Sanzioni sportive.</i>	14
<i>ART. 12 - Sanzioni disciplinari.</i>	16
<i>ART. 13 – Sospensione cautelare.</i>	17
<i>ART. 14 - Recidiva.</i>	17
<i>ART. 15 – Esecuzione delle sanzioni sportive.</i>	17
TITOLO IV – NORME PROCEDURALI	18
<i>ART.16 – Disposizioni generali.</i>	18
<i>ART.17 – Termini di presentazione delle contestazioni e dei ricorsi avverso sanzioni.</i>	19
<i>ART. 18 – Impugnazioni delle decisioni di secondo grado avverso sanzioni.</i>	20
<i>ART. 19 - Termini di presentazione dei ricorsi avverso sanzioni</i>	21
<i>ART. 20 – Vincolo di Giustizia e Clausola Compromissoria.</i>	21

TITOLO I – ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 1 – Principi generali.

1.1 - Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati della FIGT ASNWG di seguito indicata con la sigla "FIGT- ASNWG", nonché i procedimenti derivanti dallo svolgimento di:

- *attività ludico-sportiva Campionati Nazionali Pattuglia Lungo e Corto Raggio;*
- *attività associativa-formativa (Incontri amichevoli, Corsi di formazione ecc.);*
- *attività ludico-aggregativa (Coppa o Torneo Regionale o simili);*
- *attività promozionale (Fiere di settore, Feste ecc.);*

Sono di competenza degli organi istituzionali indicati nel presente Regolamento di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Federale.

1.2 - Nell'amministrare la giustizia sportiva la FIGT ASNWG intende applicare le sanzioni stabilite dal presente Regolamento non come strumento repressivo, ma nello spirito del recupero e del reinserimento.

1.3 - L'amministrazione della giustizia sportiva si attua attraverso la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia

di tre (3) gradi di giudizio:

- *1° grado di giudizio presso la Commissione di Gara.*
- *2° grado di giudizio presso la Commissione Regionale di Giustizia.*
- *3° grado di giudizio presso la Commissione Federale di Giustizia.*

1.4 - Il 3° grado di giudizio presso la Commissione Federale di Giustizia sarà esperibile soltanto nell'ambito delle attività ludico-sportive dei Campionati Nazionali Pattuglia a Lungo e Corto Raggio. In tutti gli altri casi l'ultimo grado di giudizio sarà quello presso la Commissione Regionale di Giustizia (2°).

1.5 - Nel 1° e 2° grado di giudizio è garantita alle Affiliate e ai singoli Tesserati la difesa e il contraddittorio, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento, che assicura:

- *Il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Federali (amministrativi, di giustizia e di gioco);*
- *L'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Sportivo;*
- *La tutela del gioco leale (fair play);*
- *La ferma opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione a scopo di lucro ed alla corruzione in ogni sua forma;*

- *L'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping dettate dal CONI.*

1.6 - Nel 1° e 2° grado di giudizio, la violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

ART. 2 - Organi di giustizia sportiva.

2.1 - Tutti gli Organi di Giustizia Sportiva agiscono in piena indipendenza, autonomia e terzietà.

2.2 - Sono Organi di Giustizia Sportiva quelli indicati nel presente Regolamento, nonché nell'Art.15 comma 1 lett. c dello Statuto:

- Commissione di Gara (CG);
- Commissione Regionale di Giustizia (CRG);
- Commissione Federale di Giustizia (CFG).

2.3 - I componenti degli organi di giustizia non possono essere scelti tra soggetti estranei alla FIGT ASNWG e devono:

- Osservare i principi di imparzialità e terzietà;
- Svolgere le proprie funzioni in piena autonomia, il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati;
- Possedere specifica professionalità.

2.4 - Il mandato dei componenti della Commissione Regionale di Giustizia e della Commissione Federale di Giustizia ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

2.5 - I componenti della Commissione Regionale di Giustizia e della Commissione Federale di Giustizia sono nominati dal Consiglio Regionale o Federale.

ART. 3 – Commissione Regionale di Giustizia (nomina, composizione e funzioni).

3.1 - È compito del Consiglio Regionale nominare, prima dell'inizio di qualsiasi attività, i componenti della Commissione Regionale di Giustizia.

3.2 - Il numero dei membri rimarrà invariato fino alla sua decadenza temporale e verrà calcolato prendendo come riferimento il totale delle affiliazioni regionali al 31 dicembre dell'anno precedente alla nomina, in base al seguente criteri:

- Fino a 30 Affiliate: saranno nominati cinque (5) membri, che potranno deliberare con la presenza di almeno tre (3) membri, la delibera è a maggioranza semplice.
- Oltre 30 Affiliate: saranno nominati sette (7) membri, che potranno deliberare con la presenza di almeno cinque (5) membri, la delibera è a maggioranza semplice.

3.3 - La competenza decisionale della Commissione Regionale di Giustizia è legata a quella del Consiglio Regionale che l'ha nominata, per cui in tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale il nuovo Consiglio Regionale provvederà alla nomina dei membri della nuova Commissione Regionale di Giustizia.

3.4 - Entro i tre (3) giorni successivi alla nomina dovranno essere notificati via mail alla Segreteria Federale e alla Commissione Federale di Giustizia le generalità, i recapiti telefonici e e-mail dei componenti della Commissione Regionale di Giustizia.

3.5 - Ove non risultino circostanze ostative, è compito del Direttivo Federale provvedere alla ratifica della nomina. La ratifica o il suo rigetto, sinteticamente motivato, dovrà pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre sette (7) giorni dalla comunicazione delle nomine fatta dal Comitato Regionale. Decorso detto termine le nomine si dovranno considerare approvate per intercorso silenzio assenso.

3.6 - Dopo la ratifica (espressa o tacita) delle nomine da parte del Direttivo Federale è compito del Consiglio Regionale mettere al corrente tutte le Affiliate Regionali dei nominativi che compongono la Commissione Regionale di Giustizia.

3.7 - La Commissione Regionale di Giustizia ha competenza territoriale e decide in prima istanza su:

- Ricorsi presentati dopo lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o di attività ludico - aggregative, che siano state oggetto di contestazione e successivo ricorso, compatibilmente con quanto stabilito dagli [Art. 17](#) e [Art. 20](#) del presente Regolamento.
- Comportamento tenuto da Affiliate e tesserati durante lo svolgimento dell'attività associativa, non compatibile con una serena e costruttiva vita associativa sociale.
- Gestione dell'immagine pubblica tenuta da Affiliate e tesserati, in relazione al rilascio di dichiarazioni verbali, video o scritte, rilasciate a social network, social forum o a mezzo stampa.
- Gestione del logo FIGT ASNWG in modo improprio e non autorizzato dagli organi istituzionali periferici Regionali o Nazionali.

3.7 - La Commissione Regionale di Giustizia riforma o conferma le decisioni pronunciate dalla Commissione di Gara, pertanto può confermare, modificare o assegnare *ex novo* i punteggi negativi e positivi previsti dai Regolamenti di Gioco e le eventuali sanzioni sportive. Può altresì assumere gli altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, previo accertamento dei presupposti in fatto ed in diritto. Ha competenza in primo grado circa l'assegnazione della sanzione disciplinare del Richiamo.

3.8 - Laddove la Commissione Regionale di Giustizia venga interessata su questioni che esulano dalla propria competenza, dovrà comunicare agli interessati la propria incompetenza e trasmettere la questione alla Commissione Federale di Giustizia, che dovrà provvedere nei limiti delle proprie funzioni e competenze.

ART. 4 - Commissione Federale di Giustizia (nomina, composizione e funzioni).

4.1 - La Commissione Federale di Giustizia è nominata dal Direttivo Federale, che ne deve pubblicare la sua composizione sul sito internet della Federazione entro i tre (3) giorni successivi alla nomina.

4.2 - Essa è composta nel suo totale da cinque (5) membri, a cui il Direttivo Federale assegnerà le seguenti cariche:

- Un (1) Presidente;
- Due (2) Membri effettivi;
- Due (2) Membri supplenti.

4.3 - Si ritiene validamente costituita e pronta a svolgere la propria funzione nell'amministrazione del Regolamento di Giustizia Sportiva con la presenza del Presidente e di almeno due (2) Componenti tra effettivi e supplenti, la sua delibera è a maggioranza semplice.

4.4 - La Commissione Federale di Giustizia esamina e giudica, in via definitiva (3° grado di giudizio), sui ricorsi delle Affiliate presentati contro le decisioni prese dalle Commissioni Regionali di Giustizia, nonché su tutte le altre materie ad essa demandate dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

4.5 - La Commissione Federale di Giustizia ha competenza funzionale, in grado unico, salvo il disposto degli Art. 9.2 e Art. 15.4 del presente regolamento, in materia disciplinare ed antidoping.

4.6 - La Commissione Federale di Giustizia ha competenza su:

- Tutte le attività indicate dall'Art.1.1 del presente regolamento, a carattere Nazionale, verificando la regolarità delle manifestazioni e deliberando su reclami e ricorsi validamente presentati dai responsabili delle Associazioni affiliate.
- Comportamento tenuto da Affiliate e tesserati durante lo svolgimento dell'attività associativa, non compatibile con una serena e costruttiva vita associativa sociale.
- Rispetto di ogni Regolamento Istituzionale e di Gioco, nonché dello Statuto Federale.
- Gestione dell'immagine pubblica tenuta da Affiliate e Tesserati, in relazione al rilascio di dichiarazioni verbali, video o scritte, rilasciate a social network, social forum o a mezzo stampa.
- Gestione del logo FIGT-ASNWG in modo improprio e non autorizzato dagli organi istituzionali periferici Regionali o Nazionali.

4.7 - La Commissione Federale di Giustizia ha altresì il compito di tutelare l'immagine e il buon nome della Federazione, vigilando su tutta la sua attività e garantendo in tutti gli ambiti opportunità e trattamenti equivalenti. Nel caso di decisioni di 2° grado palesemente errate, oppure di comportamenti di Affiliate o Tesserati che abbiano posto in essere comprovate violazioni dello Statuto, dei Regolamenti Istituzionali e di Gioco, o delle Comunicazioni ufficialmente emanate, la Commissione Federale di Giustizia potrà intervenire autonomamente, anche senza seguire l'iter previsto dagli Artt. 1.3 - 1.4 - 4.4 - 18.1 del presente Regolamento, al fine di evitare un danno lesivo all'immagine e al buon nome di FIGT ASNWG, garantendo così equità e giustizia ed evitando la formazione di precedenti che causerebbero modifiche alle attività di cui all'Art. 1.1 in modo non

conforme ai Regolamenti Istituzionali e di Gioco.

4.8 - In ogni caso, per il corretto e regolare svolgimento delle funzioni previste dal precedente Art. 4.7, la Commissione Federale di Giustizia può essere interessata su situazioni e circostanze meritevoli di un proprio intervento anche mediante segnalazione scritta a mezzo e-mail (Art. 18.1 del presente Regolamento) da parte di Affiliate e Tesserati.

4.9 - La Commissione Federale di Giustizia, quando interviene in proprio oppure quando viene interessata ai sensi del precedente Art. 4.8, può svolgere ogni attività che ritiene utile per la risoluzione della controversia, anche mediante un'istruzione probatoria che può prevedere l'acquisizione di qualsiasi documento (atto scritto, video, e-mail, messaggistica ecc.) e l'ascolto di ogni soggetto ritenuto rilevante ai fini del decidere.

4.10 - Laddove la Commissione Federale di Giustizia, all'esito del procedimento di intervento previsto dagli Artt. 4.7 e segg., rilevi che la segnalazione pervenuta da un'Affiliata o da un Tesserato ai sensi dell'Art. 4.7 sia palesemente infondata, oppure proposta allo scopo di sovvertire una decisione presa in 2° grado da una Commissione Regionale di Giustizia sul ricorso presentato da un'altra Affiliata, potrà sanzionare l'Affiliata (o l'Affiliata del Tesserato) che ha inviato la segnalazione con una penalizzazione di 25 (venticinque) punti nella Classifica dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio di riferimento, riservandosi altresì la facoltà di assegnare anche le sanzioni sportive di cui all'Art. 11 e quelle disciplinari di cui all'Art. 12 del presente Regolamento.

ART. 4 BIS – Commissione di Gara (nomina, composizione e funzioni).

4b.1 - La Commissione di Gara ha il compito di decidere tutte le contestazioni presentate ai sensi degli Articoli relativi del Regolamento Di Gioco PLR & PCR dalle Affiliate partecipanti ad una qualsiasi attività elencata nell'Art. 1.1 del presente Regolamento.

4b.2 - Essa viene istituita e nominata dal Capo Arbitro designato per la specifica manifestazione di gioco in cui la Commissione verrà chiamata ad esercitare le proprie funzioni, ciò prima dell'inizio della manifestazione medesima, facendone comunicazione scritta (anche a mezzo messaggio WhatsApp) all'Organizzazione di gioco, alle Affiliate partecipanti e a tutto lo Staff Arbitrale.

4b.3 - La Commissione di Gara è composta dal Capo Arbitro, che ne ricopre il ruolo di Presidente, e da 2 (due) Arbitri, Regionali e/o Nazionali, presenti alla manifestazione (Arbitri obiettivo o Arbitri della Controinterdizione), scelti dal Capo Arbitro per comprovata competenza ed esperienza. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

4b.4 - Laddove la Commissione di Gara debba decidere in merito a una contestazione sollevata sull'obiettivo (o nei confronti di una pattuglia di Controinterdizione) a cui era assegnato uno degli Arbitri membri, verrà effettuata una sostituzione con altro Arbitro, scelto dal Capo Arbitro, esclusivamente per le contestazioni presentate sul proprio obiettivo (o pattuglia di Controinterdizione).

4b.5 - La Commissione di Giustizia delle Manifestazioni, nell'espletamento dei propri compiti, può acquisire come prove soltanto i documenti ufficiali della manifestazione e i materiali depositati dall'Affiliata che ha fatto la contestazione nel "Contenitore Esfiltrazione" e nell'eventuale "Busta Esfiltrazione Anticipata". Deve, in ogni caso, fare riferimento a quanto riportato sulle Tabelle Arbitrali, verificando preliminarmente che le dichiarazioni ivi esposte siano state sottoscritte. Deve altresì sentire il responsabile dell'Affiliata che ha presentato la contestazione e l'Arbitro (o gli Arbitri) presente sull'Obj. (o presso la pattuglia di Controinterdizione). Può, se lo ritiene opportuno, sentire altri componenti dell'Affiliata che ha fatto la contestazione nonché un rappresentante dell'Organizzazione di gioco. Può, se lo ritiene opportuno, visionare foto e video provenienti da qualsiasi fonte (Incursori, Arbitri, Difensori, Ribelli, Civili, Organizzazione ecc.), senza che ciò venga considerato "precedente vincolante" per future decisioni.

4b.6 - Laddove la Commissione di Giustizia delle Manifestazioni accerti la mancata sottoscrizione della contestazione da parte dell'Affiliata, la contestazione verrà considerata nulla e non verrà discussa e si procederà ad assegnare il punteggio riportato nella Tabella Arbitrale. Non si applica alcuna sanzione ulteriore nei confronti di chi ha fatto la contestazione.

4b.7 - Quando nella Tabella Arbitrale manca la dichiarazione dell'Arbitro o la sua sottoscrizione, la contestazione sarà accolta automaticamente, per consenso assenso da parte dell'arbitro ufficiale di Obiettivo/Controinterdizione.

4b.8 - Si applicano, in quanto compatibili, le penalità previste dall'Art. 14 del Regolamento PLR & PCR

4b.9 - Le decisioni della Commissione di Gara, siano esse di "accoglimento" o di "rigetto", devono essere riportate insieme ad una sintetica motivazione nella relativa Tabella Arbitrale dove è stata scritta la contestazione. In questo modo il documento, oltre a provare la corretta risoluzione della controversia, acquisisce valore di provvedimento eventualmente impugnabile in 2° grado da parte di chi ha presentato la contestazione.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 5 – Principi e doveri generali.

5.1 – FIGT ASNWG è apolitica, senza fini di lucro, ed ha come finalità l'attività indicata dall'Art.1.1 del presente Regolamento rivolta ai settori tecnici e formativi delle discipline del Soft Air, del Laser Tag e di tutte le discipline ludico sportive ad essa affini, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto e delle norme dell'Ente di Promozione Sportiva cui essa è affiliata.

Finalità:

- L'attività sportiva organizzata dalla FIGT ASNWG tramite le proprie Associazioni affiliate o a livello periferico dai Comitati Regionali è basata sulla fiducia e la correttezza dei partecipanti: mancando questi principi fondamentali e il rispetto per l'avversario e dei partecipanti, se ne tradiscono i valori e viene a mancare la caratteristica che contraddistingue un vero evento sportivo.
- Qualità necessarie e imprescindibili, che devono sussistere in ogni Associazione affiliata ed in ogni Tesserato alla FIGT ASNWG per la buona riuscita dell'attività organizzata a livello Regionale o Nazionale, sono:
 - Onestà;
 - Lealtà;
 - Spirito di collaborazione;
 - Rispetto per il prossimo.
- FIGT ASNWG, si propone:
 - di vivere le attività con distensione e amicizia.
 - di creare occasioni d'incontro fra Affiliate e Tesserati.
 - di affinare e sviluppare lo spirito collaborativo e d'interazione fra Affiliate e Tesserati.
 - di far acquisire sicurezza nelle proprie capacità personali ai propri Tesserati, sfruttando in senso ludico le difficoltà che l'attività sportiva propone.
- Ogni Associazione affiliata ed ogni Tesserato ad essa iscritto devono, per una serena e costruttiva partecipazione associativa, rispettare i suoi organi periferici Regionali e Nazionali con spirito collaborativo, nel rispetto delle normali regole che disciplinano il comune vivere sociale.
- Le Associazioni affiliate con i loro soci, rappresentano l'immagine pubblica di FIGT ASNWG e pertanto sono tenute sempre a:
 - Mantenere un atteggiamento responsabile, dignitoso e non lesivo del buon nome della Federazione e dei settori ad essa collegati.
 - Partecipare all'attività della Federazione collaborando, quando richiesto, con le altre Associazioni affiliate ed i loro tesserati, rendendosi partecipi per la buona riuscita e per la divulgazione e la promozione positiva dell'attività federativa nel sociale.

- Previo preventivo parere favorevole scritto e vincolante degli organi periferici o centrali di FIGT ASNWG, promuovere iniziative e progetti e/o organizzare manifestazioni nel settore sportivo, nel settore formativo e ludico amatoriale, al fine di far conoscere ed incrementare l'attività sociale.
- Tutti coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme Federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile alle attività indicate dall'Art.1.1 del presente Regolamento.

5.2 – FIGT ASNWG non accetta in alcun modo, durante lo svolgimento dell'attività Nazionale o Regionale:

- *Atteggiamenti violenti, anche verbali o non verbali, verso terze persone, proprietà altrui e animali.*
- *Comportamenti di Affiliate o Tesserati a loro iscritti non in linea con le “Norme di comportamento” espresse nell’Art.5 del presente Regolamento, che saranno valutate disciplinarmente dagli organi Regionali o Nazionali competenti.*

5.3 - Alle Associazioni affiliate e ai loro Tesserati, è fatto divieto di dare comunque a terzi soggetti notizie o informazioni che riguardino fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.

5.4 - Le Associazioni, nella persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi di Giustizia risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e dei documenti qualora gliene pervenga richiesta dagli Organi Federali FIGT ASNWG.

5.5 - Qualsiasi tesserato, se convocato, è tenuto a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, salvo giustificato motivo, che non impedirà comunque il regolare svolgimento dei lavori della Commissione di Giustizia Regionale o Federale.

5.6 - L'attività ludico-sportiva e amatoriale associativa è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti, pubblicati e scaricabili nell'Area Download del sito www.figt.it, di libera consultazione nella “Sezione Documenti”, nella “Sezione Regolamenti” e nella “Sezione Modulistica”. Ignorare quanto ivi disciplinato non può essere invocato in alcun caso a discolora dei fatti oggetto di qualsiasi procedimento disciplinare.

ART. 6 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società.

6.1 - Nello svolgimento dell'attività ludico-sportiva, le Affiliate e i Tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che ne provino il contrario. Le Associazioni sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri Tesserati che abbiano influito sul regolare svolgimento dell'attività, salvo prova contraria.

6.2 - Nello svolgimento dell'attività ludico-sportiva, le Affiliate e i Tesserati possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità

presunta, nei casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 7 - Dichiarazioni lesive.

7.1 - Viene fatto divieto alle Affiliate ed ai Tesserati FIGT ASNWG di esprimere pubblicamente, anche a mezzo social, giudizi o rilievi offensivi, denigratori e/o accuse diffamatorie e lesive della reputazione di Affiliate e Tesserati o di organismi operanti nell'ambito FIGT ASNWG o verso terzi estranei ad essa.

7.2 - Le Affiliate sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro Tesserati, siano essi Dirigenti, Atleti, Tecnici o Arbitri.

7.3 - All'autore delle dichiarazioni di cui al precedente Art. 7.1 è concessa la facoltà di fornire le proprie spiegazioni ed osservazioni sul punto, mediante atto scritto o audizione da parte della Commissione Federale di Giustizia, nel pieno rispetto del principio del diritto di difesa.

7.4 - Le dichiarazioni di cui al precedente Art. 7.1 sono considerate pubbliche quando sono rese in pubblico ovvero quando, per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

7.5 - Le sanzioni per dichiarazioni direttamente o indirettamente lesive alla reputazione, alla credibilità, o al prestigio nel suo complesso di FIGT ASNWG ovvero di uno suo specifico organo centrale o periferico, sono disciplinate dall' Art.12 del presente Regolamento. Nella determinazione dell'entità della sanzione la Commissione di Giustizia giudicante valuta la gravità delle dichiarazioni e l'idoneità delle stesse ad arrecare danno alla FIGT ASNWG, anche in relazione al soggetto da cui provengono e dell'oggettivo contesto.

7.6 - Nel caso in cui la dichiarazione sia rilasciata da un Dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza dell'Associazione affiliata, la sanzione è aumentata.

7.7 - Se la dichiarazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o sia comunque volta a negare la regolarità delle manifestazioni di cui all' Art. 1.1 del presente Regolamento, ovvero l'imparzialità e/o la correttezza delle decisioni prese da qualsiasi Commissione di Giustizia, o la correttezza dello svolgimento dei Campionati, la sanzione è aumentata.

7.8 - Le Associazioni e le Società di appartenenza sono punite, ai sensi dell'Art.6 del presente Regolamento, con una sanzione pari a quella applicata all'autore materiale delle dichiarazioni.

ART. 8 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia.

8.1 - Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una manifestazione di cui al precedente Art. 1.1 del Regolamento, ovvero ad

assicurare a chiunque un vantaggio in classifica o sul rendimento tattico, costituisce illecito sportivo.

8.2 - Le Associazioni o le Società affiliate, i loro Dirigenti e qualsiasi altro loro Tesserato che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al precedente Art. 8.1, ne sono responsabili.

8.3 - Qualsiasi Tesserato riconosciuto responsabile di illecito sportivo è punito con una sanzione non inferiore alla diffida con inibizione temporanea per un periodo minimo di 6 (sei) mesi dagli eventuali incarichi ricoperti in seno a FIGT ASNWG sia in ambito Regionale che Federale, ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento.

8.4 - In caso di pluralità di illeciti le sanzioni sono aggravate.

8.5 - I Dirigenti e qualsiasi altro Tesserato che comunque hanno avuto rapporti con associazioni, società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno il dovere di informare, senza indugio, il Consiglio Federale.

ART. 9 - Ulteriori ipotesi di responsabilità delle associazioni o società.

9.1 - Le Associazioni e le Società organizzatrici sono responsabili dell'espletamento di tutte le formalità relative a:

- comunicazioni e/o avvisi alle Forze dell'Ordine;
- richiesta permessi o concessioni ai proprietari dell'Area di gioco;
- presenza di idonei mezzi di soccorso.

La mancata di detti obblighi comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle eventuali sanzioni.

9.2 - Le Associazioni e le Società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, anche se commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità è superata se dalle prove fornite dalla Società, dall'istruttoria svolta a cura della Commissione competente e/o dal susseguente dibattimento risulti, ovvero vi sia ragionevole dubbio, che la Società medesima non abbia partecipato all'illecito e/o lo abbia ignorato.

TITOLO III – SANZIONI E PROVVEDIMENTI

ART. 10 – Sanzioni e Provvedimenti.

10.1 - Le sanzioni irrogabili dagli Organi di Giustizia Sportiva nei confronti delle Associazioni affiliate e/o dei loro singoli Tesserati si dividono in Sanzioni Sportive e Sanzioni Disciplinari e sono fra loro cumulabili:

- **Sanzioni Sportive:** si definiscono Sanzioni Sportive, siano esse previste dal presente Regolamento o dai rispettivi Regolamenti di Gioco ivi richiamati, tutte le

sanzioni irrogabili ai partecipanti a seguito di infrazioni tecniche e/o comportamentali, commesse durante lo svolgimento di manifestazioni dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o delle attività ludico - aggregative e comunque di quelle attività descritte all'Art. 1.1 del presente Regolamento.

- **Sanzioni Disciplinari:** Si definiscono Sanzioni Disciplinari tutte le sanzioni irrogabili a seguito della violazione di disposizioni dello Statuto Federale o dei Regolamenti Federali; esse sono analiticamente indicate all'Art.12 del presente Regolamento. Rientrano nel novero delle sanzioni disciplinari anche quelle previste dall'Art. 6.1 lett. C e E dello Statuto Federale.

10.2 - I provvedimenti che possono essere adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, ove ricorrano gli estremi di cui ai successivi articoli Art.10.3 e 10.4, consistono nella facoltà loro riconosciuta di poter confermare o annullare qualsiasi manifestazione sportiva ludico-sportiva, preventivamente o successivamente al suo svolgimento, ovvero ordinarne la ripetizione o il rinvio ove ciò risulti possibile od opportuno.

10.3 - Al verificarsi, nel corso di una manifestazione dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o di attività ludico aggregative (altre tipologie di gioco), di fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici da parte della Commissione di Gara e/o dell'Organizzazione, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva, nei termini previsti dal presente Regolamento, stabilire se ed in quale misura esse abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della manifestazione.

Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di Giustizia Sportiva possono:

- dichiarare la regolarità della manifestazione ludico-sportiva, con conferma dei risultati conseguiti sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare. Con la locuzione "risultato conseguito sul campo" si intende il punteggio finale attribuito ad ogni Squadra partecipante, comprensivo delle eventuali decurtazioni di punti derivanti dall'applicazione di sanzioni di gioco comminate dallo Staff Arbitrale durante lo svolgimento della gara;
- infliggere, a una o più Squadre partecipanti, la sanzione sportiva della squalifica dalla manifestazione ludico-sportiva. In tal caso, applicate le conseguenti variazioni alla classifica, la manifestazione verrà comunque dichiarata regolare;
- dichiarare la manifestazione ludico-sportiva "irregolare" ed ordinarne la ripetizione, ove ciò risulti tecnicamente e logisticamente impossibile; laddove detta ripetizione risulti impossibile si procederà con l'annullamento dell'intera manifestazione con conseguente non attribuzione di alcun punteggio alle Squadre partecipanti;

10.4 - Al di fuori dei casi sopra indicati, gli Organi di Giustizia Sportiva devono intervenire quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale giudicate tali da:

- poter compromettere od aver compromesso il regolare svolgimento di una manifestazione di cui all'Art. 1.1 del presente Regolamento.
- rendere impossibile o di difficile attuazione un eventuale rinvio della

manifestazione.

In dette circostanze gli Organi di Giustizia Sportiva possono disporre:

- L'annullamento della gara;
- La ripetizione della manifestazione a nuova data e/o in un nuovo luogo, tenuto conto delle disposizioni contenute nei vari Regolamenti di Gioco ed ove tecnicamente e logisticamente possibile;
- L'effettuazione della manifestazione alla data stabilita, sia nel luogo originariamente previsto sia in un'eventuale nuova ubicazione proposta dall'Organizzazione e giudicata idonea.

10.5 – Nei casi descritti dal precedente Art.10.4 l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva avverrà, in base alle concrete esigenze e circostanze del caso:

- Preventivamente allo svolgimento della manifestazione di cui all'Art. 1.1 del presente Regolamento di propria spontanea iniziativa, in casi di eccezionale gravità e consultando comunque l'Organizzazione dell'evento ed il Consiglio Regionale territorialmente competente;
- Preventivamente allo svolgimento della manifestazione, se chiamati in causa dagli Organizzatori e/o dai partecipanti all' evento, a mezzo istanza inviata al Consiglio Regionale territorialmente competente via posta elettronica.
- Successivamente allo svolgimento della manifestazione ludico-sportiva, se chiamati in causa, dagli interessati ricorrendo nei modi e nei termini previsti dal TITOLO IV del presente Regolamento.

10.6 - Le disposizioni del presente Art. 10 possono essere adottate esclusivamente dalla Commissione Regionale di Giustizia e dalla Commissione Federale di Giustizia, non dalla Commissione di Gara.

ART. 11 - Sanzioni sportive.

11.1- Le sanzioni sportive irrogabili nei confronti delle Affiliate o dei singoli Tesserati si distinguono in:

- **Sanzioni sportive propriamente dette:**
 - Squalifica dalla manifestazione dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o dell'attività ludico-aggregativa;
 - Divieto di partecipazione ad una o più manifestazioni successive nei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio di riferimento. Il divieto di partecipazione che non sia applicabile al tempo della sua irrogazione può essere fatto scontare, in tutto o in parte, nel successivo Campionato di riferimento;
 - Penalizzazione di uno o più punti in Classifica Regionale; la penalizzazione sul punteggio, che si dimostri inefficace nel Campionato in corso, può essere applicata, in tutto o in parte, nel successivo Campionato di riferimento;
 - Esclusione dal proprio Campionato Regionale e/o da qualsiasi altra

competizione organizzata sotto l'egida FIGT ASNWG;

- Retrocessione all'ultimo posto in Classifica del campionato;
- Non ammissione o esclusione dalla partecipazione alle fasi finali dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio;
- Non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di "Campione Regionale";
- Non assegnazione o revoca, anche a distanza di tempo indefinito, del titolo di "Campione Nazionale" e conseguente perdita di ogni riconoscimento da esso derivante, con contestuale assegnazione di detto titolo (e conseguenti riconoscimenti) alla Squadra che, al Campionato Nazionale di riferimento, si è classificata immediatamente dopo quella sanzionata;

● **Sanzioni tecniche di gioco:**

- Per quanto attiene la casistica tecnica o comportamentale per la quale è prevista l'assegnazione di una sanzione di tecnica di gioco a carico del singolo Giocatore e/o dell'intera Squadra si rinvia ai relativi Regolamenti di gioco vigenti al momento dell'illecito.

11.2 - Le sanzioni sportive di cui al presente articolo sono fra loro cumulabili. Resta comunque operativo anche il disposto dell'Art.10.1 del presente Regolamento.

11.3 - L'Associazione ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una manifestazione o che ne abbia impedito il suo regolare svolgimento è punita con la squalifica dalla manifestazione stessa e con l'attribuzione di 15 punti negativi nella Classifica del Campionato Regionale di riferimento, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'Art. 5 comma 1.

11.4 - La sanzione sportiva della squalifica dalla manifestazione può essere inflitta alle Associazioni interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al precedente Art. 12.3 risulti certa.

11.5 - Per quanto attiene la casistica tecnica e comportamentale per la quale è prevista la sanzione sportiva della squalifica dalla manifestazione a carico del singolo Giocatore e/o dell'intera Squadra, oltre a quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia ai relativi Regolamenti di Gioco vigenti al momento dell'illecito.

11.6 - La sanzione sportiva della squalifica dalla manifestazione è inflitta all'Associazione che fa partecipare giocatori non tesserati, squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

11.7 - Nel caso in cui venga ravvisata una condotta di particolare violenza o di particolare gravità a carico di una Affiliata o dei loro Tesserati, il divieto di partecipazione a

manifestazioni successive non potrà essere inferiore a due (2) manifestazioni;

11.8 - Tutti i ricorsi presentati alla Commissione Regionale di Giustizia e alla Commissione Federale di Giustizia in caso di non accoglimento potranno produrre, a discrezione delle competenti Commissioni di Giustizia sulla base di una valutazione che deve tener conto del grado di infondatezza e pretestuosità dei singoli ricorsi, una decurtazione di punti nella Classifica Generale dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio (Campionato Regionale/Interregionale), del seguente e preciso tenore:

- Ricorso alla Commissione Regionale di Giustizia non accolto: meno 2 (due) punti;
- Ricorso alla Commissione Federale di Giustizia non accolto: meno 5 (cinque) punti;

11.9 - Nel caso di ricorso presentato da un’Affiliata diversa da quella che ha effettuato e sottoscritto la contestazione alla Commissione di Gara o da quella che ha presentato ricorso in 2° grado alla Commissione Regionale di Giustizia, l’Organo di Giustizia chiamato ad esaminare detto ricorso dovrà obbligatoriamente, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso, sanzionare l’Affiliata ricorrente con la decurtazione di 25 (venticinque) punti nella Classifica Generale del Campionato di riferimento.

11.10 - Tutte le restanti sanzioni sportive previste dal presente articolo potranno essere inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva soltanto all’esito dello svolgimento di un regolare procedimento di fronte alla Commissione Regionale di Giustizia, ovvero di fronte alla Commissione Federale di Giustizia indifferentemente per i casi in cui è chiamata a decidere in unico grado o su impugnazioni di decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva inferiori.

ART. 12 – Sanzioni disciplinari.

12.1 - Le sanzioni disciplinari applicate nei confronti di Affiliate e Tesserati, che si rendano responsabili della violazione di Norme e Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione Federale, sono punibili con le seguenti sanzioni, applicate in base alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- Richiamo;
- Diffida con inibizione temporanea a svolgere attività FIGT ASNWG;
- Diffida con inibizione temporanea a rappresentare la propria Associazione in ambito Federale e Regionale;
- Espulsione.

12.2 - Per quanto concerne l’assegnazione della sanzione dell’espulsione, sia a carico di Affiliate che di Tesserati, sono fatte espressamente salve le prerogative attribuite in materia al Consiglio Federale dall’Art. 6.1 lett. C e E dello Statuto Federale. Tuttavia, laddove vengano riscontrate e provate gravi e palesi violazioni dei Regolamenti

Istituzionali e/o di Gioco e/o dello Statuto Federale, l'assegnazione della sanzione dell'espulsione resta di competenza esclusiva della Commissione Federale di Giustizia, ai sensi dell'Art. 4.6 terzo punto del presente Regolamento, la quale, all'esito del regolare svolgimento del giudizio di sua competenza, ne propone l'adozione al Consiglio Federale che, ove ritenuta fondata, la applicherà.

12.3 - La Commissione Federale di Giustizia, prima di proporre l'assegnazione della sanzione dell'espulsione a carico dell'Affiliata o del Tesserato, può sentire il parere della Commissione Regionale di Giustizia e del Consiglio Regionale territorialmente competenti.

ART. 13 - Sospensione cautelare.

13.1 - Gli Organi di Giustizia Sportiva possono proporre (Commissione Regionale di Giustizia) o disporre (Commissione Federale di Giustizia), in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei Tesserati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare.

13.2 - Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto soltanto dalla Commissione Federale di Giustizia su istanza motivata della Commissione Regionale di Giustizia di riferimento o del Consiglio Federale e non può essere protratto per oltre 60 (sessanta) giorni. Esso deve contenere, a pena di nullità, la motivazione e la data di cessazione della misura cautelare irrogata.

ART. 14 – Recidiva.

14.1 - Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai Dirigenti e a qualsiasi altro Tesserato che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Regolamento e che ne commettano un'altra entro 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione del provvedimento sanzionatorio, è applicato un aumento della successiva sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

ART. 15 - Esecuzione delle sanzioni sportive.

15.1 - Le sanzioni sportive a carico dei Tesserati che comportano il divieto di partecipazione ad una o più manifestazioni dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio di riferimento ai sensi dell'Art. 11.1 del presente Regolamento devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della comunicazione ufficiale del provvedimento emanato dall'Organo di Giustizia Sportiva competente.

15.2 - Le sanzioni di cui al comma precedente si considerano scontate solo quando le manifestazioni hanno avuto un regolare svolgimento ed hanno prodotto un risultato valido agli fini della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di annullamento della

manifestazione, il giocatore deve scontare la squalifica nella tappa di Campionato Regionale immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

15.3 - Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

15.4 - Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti emessi dalla Commissione Federale di Giustizia saranno comunicati a tutti i Comitati Regionali.

15.5 - Le sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse viene presentato ricorso.

TITOLO IV – NORME PROCEDURALI

ART. 16 – Disposizioni generali.

16.1 - La Giustizia Sportiva deve essere rapida ed efficiente. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, compatibilmente con il rispetto del diritto di difesa. I procedimenti devono comunque concludersi entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla loro apertura.

16.2 - I ricorsi e le note difensive allegate devono essere inoltrati dagli interessati agli Organi di Giustizia competenti a mezzo posta elettronica, ad eccezione delle contestazioni fatte durante le manifestazioni che devono essere riportate e sottoscritte nell'apposita Tabella Arbitrale.

16.3 - I ricorsi (e le relative note difensive), sebbene redatti in modo succinto, devono contenere la descrizione dettagliata delle circostanze di fatto che hanno dato adito all'applicazione della/e sanzione/i e delle norme regolamentari che si ritengono ingiustamente applicate.

16.4 - Le decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva devono essere sempre motivate con apposito provvedimento scritto. Le decisioni della Commissione di Gara devono riportare una motivazione, anche sintetica, sulla Tabella Arbitrale della contestazione.

16.5 - Nei procedimenti di 2° grado di competenza della Commissione Regionale di Giustizia è garantito il diritto di difesa, la possibilità di revisione del giudizio ed il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e/o cautelari.

ART. 17 – Presentazione contestazioni e ricorsi avverso sanzioni.

17.1 - Relativamente alle manifestazioni dei Campionati Nazionali di Pattuglia a Lungo e Corto Raggio o all'attività ludico - aggregativa, le contestazioni valide che verranno

prese in considerazione, esaminate e discusse per una loro valutazione dalla Commissione di Gara, saranno solo quelle riportate sulle "Tabelle Arbitrali", firmate dallo Staff Arbitrale e dal Responsabile della squadra partecipante. Qualsiasi altra contestazione sollevata, ma non scritta precedentemente sulle "Tabelle Arbitrali", non verrà presa in esame o discussa.

17.2 - Gli eventuali ricorsi avverso decisioni prese dalla Commissione di Gara dopo l'esame delle "Tabelle Arbitrali" nel dopo gara (debriefing) dovranno essere presentati tramite posta elettronica dall'Affiliata che ha fatto la contestazione:

- all'Organizzazione della manifestazione;
- al Comitato Regionale di riferimento nella persona del Presidente.

17.3 - L'impugnazione in 2° grado può essere presentata esclusivamente dall'Affiliata (o da un suo Tesserato) destinataria della decisione presa in 1° grado dalla Commissione di Gara; in ogni caso è assolutamente vietato ricorrere alla Commissione Regionale di Giustizia per decisioni prese in 1° grado su contestazioni di altre Affiliate, pena l'automatica assegnazione della sanzione prevista dall'Art. 11.9 del presente Regolamento.

17.4 - Sarà cura del Consiglio Regionale di riferimento inoltrare il ricorso alla Commissione Regionale di Giustizia, entro tre (3) giorni dalla ricezione dello stesso da parte del Presidente Regionale.

17.5 - La Commissione Regionale di Giustizia, esperita l'istruttoria del caso, valuterà il ricorso presentatole. La fase istruttoria consisterà:

- nell'esame delle note difensive scritte che i ricorrenti e le controparti alleggeranno;
- nell'acquisizione e nell'esame della documentazione arbitrale relativa al caso;
- ove possibile e richiesto, nell'audizione degli interessati, in contraddittorio fra loro, anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione telematici (ad es. tele/video conferenza via web).

17.6 - Nel formare il proprio convincimento la Commissione dovrà tenere conto delle eventuali circostanze di fatto tali da potersi ritenere aggravanti od attenuanti e dovrà altresì procedere ad un ponderato bilanciamento tra loro.

17.7 - La Commissione Regionale di Giustizia si dovrà esprimere entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione del ricorso. La classifica della manifestazione ludico-sportiva resterà sospesa fino alla delibera da parte della Commissione Regionale di Giustizia. La mancata pronuncia entro il suddetto termine non può comunque determinare l'accoglimento automatico del ricorso.

17.8 - Le decisioni rese dalla Commissione Regionale di Giustizia saranno trasmesse agli interessati tramite posta elettronica.

ART. 18 – Impugnazioni delle decisioni di secondo grado avverso sanzioni.

18.1 - La decisione di 2° grado presa dalla Commissione Regionale di Giustizia, comunque immediatamente esecutiva, potrà essere impugnata davanti alla Commissione Federale di Giustizia, per il terzo e definitivo grado di giudizio, in base a quanto stabilito dall'Art. 1.3 del presente Regolamento. Il ricorso dovrà essere inoltrato al Presidente della Commissione Federale di Giustizia - commissionefederale@figt.it - a pena decadenza, entro e non oltre sette (7) giorni dalla comunicazione della decisione di 2° grado. L'impugnazione in terzo grado può essere presentata esclusivamente dall'Affiliata (o da un suo Tesserato) destinataria della decisione presa in 2° grado dalla Commissione Regionale di Giustizia; in ogni caso è assolutamente vietato ricorrere alla Commissione Federale di Giustizia per decisioni prese in 2° grado su ricorsi di altre Affiliate, pena l'automatica assegnazione della sanzione prevista dall'Art. 11.9 del presente Regolamento.

18.2 - La Commissione Federale di Giustizia, analizzata attentamente la decisione di 2° grado e la relativa documentazione del procedimento, ove ritenuto necessario, procederà come previsto dall'Art. 18.4.

18.3 - La Commissione Federale di Giustizia, per definire il procedimento in terzo grado, dovrà formare il proprio convincimento tenendo conto delle eventuali circostanze di fatto da ritenere aggravanti od attenuanti a seconda dei casi e dovrà altresì procedere ad un ponderato bilanciamento tra loro.

18.4 - La decisione di terzo grado dovrà essere resa entro giorni quindici (15) dalla ricezione del ricorso. La mancata pronuncia entro il suddetto termine non può comunque determinare l'accoglimento automatico del ricorso. La classifica della manifestazione ludico-sportiva di riferimento resterà quella definita in sede di secondo grado, sino alla delibera da parte della Commissione Federale di Giustizia. In caso di conferma della decisione di secondo grado anche la classifica da essa scaturita risulterà confermata; diversamente, verrà modificata in base alla decisione, non ulteriormente impugnabile, presa dalla Commissione Federale di Giustizia.

18.5 - Le decisioni rese dalla Commissione Federale di Giustizia saranno trasmesse agli interessati e a tutti i Comitati Regionali tramite posta elettronica.

ART. 19 - Termini di presentazione dei ricorsi avverso sanzioni.

19.1 - Per i ricorsi nei confronti di Sanzioni Disciplinari si applicano i termini e le procedure di cui all'Art.18 del Presente Regolamento, in quanto compatibili.

ART. 20 – Vincolo di Giustizia e Clausola Compromissoria.

20.1 - I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FIGT ASNWG hanno piena e definitiva efficacia, in ambito federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati.

20.2 - Gli Affiliati e i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia Federali nelle materie di cui all'Art.2 D.L.19/8/03 n.220, convertito dalla L.17/10/03 n. 280, per quanto applicabile. Si impegnano altresì, nei modi e nei termini dettati dal Regolamento di Giustizia, a deferire alla decisione di un Tribunale Arbitrale la risoluzione delle controversie, arbitrabili a norma dell'Art. 806 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia federali, o che dovessero sorgere in relazione all'applicazione o interpretazione del presente Statuto.

20.3 - L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'espulsione.